



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 4 dicembre 2024 n.22

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 33 della Legge 3 novembre 2015 n.160;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta del 27 novembre 2024;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE DI SUCCESIONE

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento allegato alla Legge 29 ottobre 1981 n.84, al fine di aggiornare ed innovare le modalità applicative della citata legge in materia di imposte di successione.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "URC" o "Conservatore": l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria;
 - b) "RIPO": l'applicativo informatico in uso per la registrazione delle denunce di eredità e per la tenuta del Registro per la Riscossione delle Imposte di Successione;
 - c) "Reg. Risc. IS": il Registro per la Riscossione delle Imposte di Successione;
 - d) "erede" e "legatario": tali termini sono usati nel loro significato singolare e plurale.

Art. 2

(Denuncia di eredità)

1. La denuncia di eredità è una dichiarazione resa a fini fiscali, mediante apposito modulo predisposto dall'URC, con la quale sono indicati precisamente i cespiti che compongono l'asse ereditario ai sensi dell'articolo 24, secondo comma della Legge n.84/1981.
2. Al modulo, debitamente compilato, devono essere allegati i seguenti documenti, esenti dall'imposta di bollo:
 - a) il certificato di morte in originale, solo se il defunto non è registrato nell'anagrafe sammarinese;
 - b) la copia autentica del testamento, se la successione è testamentaria;

- c) la dichiarazione rilasciata dagli Istituti di Credito presso i quali si trovano i cespiti ereditari;
 - d) ogni dichiarazione relativa ad altri cespiti non presenti nelle banche dati dell'Amministrazione;
 - e) eventuale delibera con cui il Consiglio dei XII autorizza l'intestazione di immobili.
3. Nel modello di cui al comma 1, l'URC rende edotto il denunciante che chiunque renda dichiarazioni false o mendaci ovvero formi o faccia uso di atti o documenti falsi è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

Art. 3

(Sottoscrizione della denuncia di eredità)

1. I soggetti individuati ai sensi degli articoli 6 e 24 della Legge n.84/1981 hanno l'obbligo di presentare la denuncia di eredità e di corrispondere le relative imposte.
2. La denuncia è validamente sottoscritta:
 - a) dal notaio;
 - b) da tutti o da taluno degli eredi ovvero da persona delegata;
 - c) da uno o più legatari ovvero da persona delegata;
 - d) da uno o più eredi insieme ad uno o più legatari, o da persona delegata;
 - e) dall'esecutore testamentario;
 - f) dal tutore, curatore o rappresentante legale del soggetto di cui alle lettere b),c) e d).
3. La delega deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 n.160.

Art. 4

(Successione testamentaria)

1. Nella denuncia, avente ad oggetto una successione testamentaria, devono essere indicati sia tutti i beni di cui il testamento dispone, sia i cespiti non contemplati e caduti in successione.
2. Il denunciante, qualora, alla data di apertura della successione, uno o più beni contemplati nel testamento non siano presenti nell'asse ereditario, deve farne menzione nella denuncia di eredità.

Art. 5

(Autorizzazione all'intestazione da parte del Consiglio dei XII)

1. Qualora per alcuni o per tutti i beni immobili caduti in successione sia necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII, la successione è comunque trascritta, tuttavia l'URC trasmette i titoli per la voltura della successione solo a seguito del deposito della delibera agli atti della denuncia di eredità.

Art. 6

(Applicazione delle disposizioni in materia di acquisto di fabbricati da parte di cittadino straniero ai sensi del Capo II della Legge 3 ottobre 2019 n.154)

1. Il denunciante può domandare l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo II della Legge 3 ottobre 2019 n.154 in materia di acquisto di fabbricati da parte di cittadino straniero, mediante la compilazione di apposito modulo da allegare alla denuncia di eredità, unitamente ai documenti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7

(Adempimenti dell'URC)

1. Il Conservatore riceve le denunce di eredità sottoscritte dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 3.

2. Il Conservatore ha il dovere di:
 - a) esaminare il contenuto della denuncia di eredità ed i relativi allegati, al fine di verificare sia la corretta compilazione del modulo in ogni sua parte sia il rispetto delle disposizioni normative in materia, in particolare dell'articolo 24 della Legge n.84/1981;
 - b) registrare la denuncia avente i requisiti richiesti ed iscrivere il credito per le imposte dovute sulla successione nel Reg. Risc. IS;
 - c) conservare in ordine di registrazione le denunce negli appositi raccoglitori;
 - d) riscuotere le imposte e le penali liquidate;
 - e) formare i titoli di denunciata successione dopo aver riscosso le imposte;
 - f) procedere con la trascrizione dei titoli riguardanti i diritti reali immobiliari e trasmetterli per la voltura.
3. Il deposito della denuncia si considera come non avvenuto, ai fini degli adempimenti dell'URC e del decorso dei termini, qualora, dall'esame di cui al comma 2, la denuncia risulti carente ovvero necessiti di modifiche.
4. Su richiesta del denunciante, il Conservatore rilascia ricevuta dell'avvenuto deposito della denuncia mediante firma apposta sulla copia della prima facciata della denuncia stessa o mediante apposita dichiarazione, fermo restando quanto previsto al comma 3.
5. Il denunciante è tenuto a correggere gli errori commessi nella redazione della denuncia sulla base di quanto rilevato dall'URC.

Art. 8

(Registrazione della denuncia di eredità ed iscrizione delle imposte)

1. La denuncia di eredità è registrata nel Registro delle Formalità tramite l'applicativo RIPO, così come previsto dal Regolamento per l'applicazione della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche in materia di imposte di registro.
2. Dalla registrazione della denuncia di eredità consegue l'iscrizione della successione nel Reg. Risc. IS dell'applicativo RIPO, di cui costituisce un record numerato progressivamente. Il Reg. Risc. IS è suddiviso in volumi corrispondenti all'anno di iscrizione.
3. Per ogni record sono riportati i dati relativi alla registrazione della denuncia di eredità, al *de cuius*, agli eredi e ai legatari, nonché agli eventuali testamenti e rinunce all'eredità, ai cespiti denunciati, agli imponibili dichiarati e alla liquidazione delle imposte ed alle eventuali penali.

Art. 9

(Denunce rettificative o integrative)

1. È consentita la presentazione di denunce di eredità rettificative ovvero modificative di precedente denuncia registrata.
2. Alle denunce integrative per omissione di beni e valori è applicato l'articolo 32 della Legge n.84/1981.
3. La denuncia rettificativa, modificativa o integrativa, qualora non comporti un aumento di imposte rispetto alla precedente, assolve l'imposta di successione nella misura minima ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della Legge 23 dicembre 2022 n.171. Le imposte di trascrizione e voltura sugli stessi beni sono dovute nella misura fissa.
4. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, tutte le imposte sono liquidate *ex novo* e sono detratte sia le imposte progressive di successione sia le imposte di bollo già pagate con la precedente denuncia, nonché le imposte di trascrizione e voltura sugli stessi beni.
5. Sul modulo della denuncia di eredità rettificata o modificata, il denunciante può effettuare una dichiarazione con la quale rinuncia al rilascio dei certificati di successione della denuncia oggetto di rettifica o modifica.
6. Il Conservatore può emettere una direttiva al fine di regolare particolari aspetti fiscali eventualmente conseguenti a modifiche della devoluzione ereditaria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma primo della Legge n.84/1981.

Art. 10

(Pagamento delle imposte)

1. Le imposte ed i diritti liquidati in una denuncia di eredità, ivi comprese le eventuali penali, sono corrisposte tutte in unica soluzione. Fanno eccezione l'imposta di voltura ed i diritti catastali dovuti su beni immobili che necessitino di autorizzazione all'intestazione da parte del Consiglio dei XII, i quali possono essere assolti insieme alle altre imposte o a seguito del deposito dell'autorizzazione.
2. Il legatario firmatario di denuncia, che non sia sottoscritta anche da uno o più eredi, assume a proprio carico il pagamento delle imposte dovute per la denuncia stessa, calcolate sul valore di tutti i cespiti caduti in successione, salvo il diritto di ripetizione verso gli eredi ed altri legatari. L'URC chiede ad esso il pagamento delle imposte ed eventuali penali, con la sola esclusione delle imposte complementari e delle relative penali eventualmente dovute da eredi e legatari per la rivalutazione ai sensi degli articoli 25 e seguenti della Legge n.85/1981 e successive modifiche.
3. Il Conservatore fornisce idonea informativa al denunziante di cui al comma 2, il quale si dichiara edotto dei doveri ivi previsti, tramite apposita dichiarazione che resta allegata in originale alla denuncia di eredità.
4. Nei casi in cui i soggetti tenuti al pagamento delle imposte siano tutti residenti fuori dal territorio della Repubblica, il Conservatore può procedere all'immediato accertamento di valore e riscuotere le imposte sull'importo eventualmente rivalutato o concordato ai sensi degli articoli 25 e seguenti della Legge n.85/1981 e successive modifiche.

Art. 11

(Classificazione e conservazione delle denunce)

1. Le denunce di eredità sono conservate e riunite in raccoglitori, unitamente ai relativi allegati di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Ogni denuncia è archiviata in ordine di iscrizione nel Reg. Risc. IS e a ciascun raccoglitore è attribuito un numero progressivo.

Art. 12

(Copie e duplicati)

1. Le denunce di eredità ed i relativi allegati sono atti riservati. Il Conservatore può rilasciare informazioni e consentire l'accesso ai citati documenti solo al notaio denunciante ed agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 e loro aventi causa.
2. Il Conservatore può rilasciare copia autentica delle denunce di eredità ed eventualmente dei documenti a corredo, solo ai soggetti indicati al comma 1, a seguito del versamento, da parte del richiedente, dei prescritti diritti erariali e dell'imposta di bollo.
3. Il legatario, che non abbia firmato la denuncia, ha diritto di accedere alla denuncia della successione che lo riguarda, al fine del pagamento delle imposte dovute ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.84/1981 e può visionarla o di richiederne copia per estratto delle sole parti che lo riguardano.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere il rilascio del duplicato dei certificati di denunciata successione, a seguito del pagamento dei diritti di pratica e dell'imposta di bollo. Il legatario può ricevere copia del duplicato del certificato che menziona il suo legato o che dovrebbe menzionarlo, con omissione dei cespiti non soggetti a pubblicità.
5. L'Archivista di Stato è tenuto agli stessi doveri per le denunce depositate dal Conservatore, fatta salva l'applicazione delle norme sulla consultabilità dei documenti versati all'Archivio.

Art. 13
(Norme finali)

1. È abrogato il Regolamento allegato alla Legge n.84/1981.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 dicembre 2024/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

P. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Gatti